

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1876

ciò che, se piace alla Camera, questa interrogazione potrebbe essere svolta domani dopo quella dell'onorevole Comin.

PRESIDENTE. Accetta che la sua interrogazione abbia luogo dopo quella dell'onorevole Comin?

PATERNOSTRO FRANCESCO. Accetto.

PRESIDENTE. Sonovi diversi progetti di legge dei quali fu ammessa la lettura dagli uffici, e sui quali occorreva fissare il giorno dello svolgimento.

Fra questi evvi quello dell'onorevole Alvisi, di cui fu già data lettura alla Camera.

Trattando esso della reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica, e pensioni ai feriti, mutilati ed alle famiglie dei morti combattendo per l'indipendenza e la libertà d'Italia, pregherei gli onorevoli ministri per le finanze e per la guerra, come quelli a cui spetta, di voler dichiarare quando intendono che questo svolgimento possa aver luogo.

DEPRETIS, presidente del Consiglio e ministro per le finanze. Se l'onorevole Alvisi lo consente, potrebbe svolgere il suo progetto di legge nella seduta di dopodomani.

PRESIDENTE. Aderisce l'onorevole Alvisi?

ALVISI. Sono agli ordini della Camera: aderisco.

PRESIDENTE. Sta bene. Questo svolgimento sarà dunque posto all'ordine del giorno della seduta di dopodomani.

LETTURA DI DUE DISEGNI DI LEGGE DEL DEPUTATO DE ZERBI.

PRESIDENTE. Vengono poi due progetti di legge dell'onorevole De Zerbi, i quali furono pure dagli uffici ammessi alla lettura. Vi si procede.

MASSARI, segretario. (Legge)

Progetto di legge per riforma degli uffici elettorali e punizione del broglio alle urne:

« Art. 1. L'articolo 67 della legge elettorale 17 dicembre 1860 è soppresso e ad esso è sostituito il seguente:

« L'ufficio provvisorio delle sezioni elettorali sarà composto dei due elettori più vecchi e dei due più giovani. Sarà presieduto: nelle città dove risiede una Corte d'appello, e nelle frazioni vicine, finchè il numero dei magistrati sia esaurito, dai presidenti e consiglieri della Corte per ordine d'anzianità; nei luoghi che sono sedi di un tribunale e nei più vicini, dal presidente, dai vice-presidenti, giudici effettivi ed aggiunti per ordine d'anzianità, finchè il loro numero sia esaurito; negli altri luoghi, dai pretori, ma con quest'avvertenza che il pretore non possa

mai presiedere una frazione nella quale egli abbia giurisdizione.

« Sei giorni prima dell'elezione, il primo presidente della Corte d'appello, nelle provincie dove questa ha sede, e il primo presidente del tribunale, dovè non vi sia Corte d'appello, designerà il presidente per ciascuna sezione elettorale, mandandone avviso ai magistrati designati a tal ufficio ed ai sindaci dei comuni dove si riuniscono i comizi elettorali. »

« Art. 2. Dall'articolo 69 della detta legge sono soppresses le parole *il presidente*. A quest'articolo è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficio eletto sarà presieduto dallo stesso magistrato che presiedeva il Seggio provvisorio. »

« Art. 3. L'ultimo comma dell'articolo 72 è così modificato:

« La Camera dei deputati pronunzierà giudizio definitivo sulle proteste degli elettori non prima che sieno passati otto giorni da quello dell'elezione. Le proteste mandate alla Camera dopo un termine maggiore di otto giorni da quello dell'elezione saranno inaccettabili. »

« Art. 4. Alla legge elettorale è aggiunto il seguente articolo:

« Qualunque membro dell'ufficio siasi rifiutato all'invito del presidente di sottoscrivere il verbale o i documenti ad esso annessi, sarà punito col carcere da un mese a tre e con sospensione per cinque anni dal diritto elettorale.

« Qualunque presidente dell'ufficio siasi rifiutato di sottoscrivere il processo verbale, o i relativi documenti, o di fare inserire in esso le osservazioni degli altri componenti l'ufficio, o i reclami degli elettori, sarà passibile della stessa pena, e, se magistrato, sarà destituito.

« Qualunque presidente o membro dell'ufficio abbia in altro modo dolosamente violato la legge, nelle operazioni affidate al Seggio, così da mutare il risultato dell'elezione, sarà punito con la stessa pena. »

Disegno di legge per limitare la eleggibilità dei magistrati.

« *Articolo unico.* Al paragrafo quarto dell'articolo 97 della legge elettorale 17 dicembre 1860, sono aggiunte le seguenti parole: « i quali però non possono essere eletti nei collegi elettorali dove abbiano giurisdizione nella loro qualità di magistrati. »

PRESIDENTE. L'onorevole De Zerbi mantiene questi due suoi progetti di legge?

DE ZERBI. Poichè è stata nominata una Commissione reale, la quale deve occuparsi di tutte le riforme che si credono opportune ed utili alla legge